



## LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 323 DEL 20 aprile 2007

### DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Si riportano le decisioni assunte nel corso della riunione del 20 aprile 2007 dalla **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dall'avv. Salvatore Lo Giudice, V. Presidente, dall'avv. Valentina Ramella, Componente, con l'assistenza di Stefania Ginesio e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio:

“ “ “ N. 33

#### a) RECLAMI

**Reclamo della Soc. INTERNAZIONALE** avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore **Ribeiro Adriano Leite** (gara Internazionale-Roma del 18/4/07 - C.U. n. 319 del 19/4/07). **Procedura d'urgenza.**

#### Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto, in applicazione dell'art. 31, comma a3), del C.G.S., la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara al calciatore Ribeiro Adriano Leite, tesserato per la Soc. Internazionale, per il comportamento tenuto durante la gara Internazionale-Roma del 18/4/2007 (simulazione in area di rigore), ha proposto reclamo con procedura d'urgenza la Società di appartenenza, chiedendo il proscioglimento del giocatore o in subordine la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, la reclamante rileva la mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 31 comma a3) CGS, non risultando dimostrata dalle immagini la “evidente simulazione” e, quindi, la condotta gravemente antisportiva addebitata all'Adriano.

La reclamante afferma essersi trattato di un gesto involontario, essendo la caduta legata non tanto all'impatto con l'avversario (comunque successivo e provocato dall'avversario stesso) ma all'allungamento innaturale della propria gamba – nel tentativo di raggiungere il pallone

- e alla conseguente perdita di equilibrio. Il “trascinamento” della gamba sinistra di Adriano, ad avviso della reclamante, sarebbe dovuto al contestuale movimento della gamba destra, protesa verso il pallone.

Nessun intento di simulare sarebbe pertanto ravvisabile nella condotta di Adriano, mosso unicamente dall'intento di anticipare l'uscita del portiere e di conquistare il pallone.

Per questi motivi, la reclamante ritiene che la sanzione irrogata sia illegittima, data l'inapplicabilità dell'art. 31, comma a3) CGS, il quale mira a sanzionare quei comportamenti volontari gravemente scorretti ed antisportivi.

In subordine, la Soc. Internazionale chiede la riduzione della sanzione, essendo evidente la disparità di trattamento rispetto a quella che sarebbe stata la (più lieve) sanzione in caso di condotta analoga rilevata e punita dall'arbitro nel corso della gara.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, letti gli atti e visionate le immagini televisive, ritiene che il reclamo non sia fondato.

Dalla visione delle riprese televisive utilizzate dal Giudice Sportivo per l'adozione della propria decisione, appare chiaramente che il reclamante, destinatario di un passaggio all'interno dell'area di rigore avversaria, correva incontro al pallone cercando di anticipare l'uscita del portiere. Per poter anticipare l'intervento difensivo, Adriano – già in corsa – allungava la gamba destra e colpiva il pallone, indirizzandolo verso sinistra, parallelamente alla linea di porta e al corpo del portiere in uscita.

Contestualmente a tale movimento - e senza che in quel momento alcun contatto fosse avvenuto tra i due calciatori – l'Adriano irrigidiva innaturalmente la gamba sinistra, torceva il corpo come se il proprio piede sinistro fosse stato agganciato dall'avversario e cadeva a terra. Caduta quindi non provocata dall'immediatamente successivo contatto fra Adriano ed il portiere.

La ricostruzione dell'episodio proposta dalla reclamante – e, in particolare, delle cause che avrebbero provocato la sua caduta – non è accoglibile essendo in realtà evidente come il calciatore, prima ancora che avvenisse il contatto con il corpo dell'avversario (contatto comunque di lievissima entità), si sia proteso in avanti producendosi in una caduta con l'intento di trarre in inganno il direttore di gara.

Si è trattato pertanto di una evidente condotta antisportiva posta in essere dal giocatore dell'Internazionale.

Appare pertanto pienamente condivisibile la ricostruzione dei fatti effettuata dal Giudice sportivo, che qui si richiama integralmente.

Durante l'azione, il direttore di gara si trovava – come dimostrano chiaramente le immagini televisive – fuori dall'area di rigore, pressoché di fronte al punto in cui è avvenuto il fatto e, per questo motivo, con una visuale della effettiva posizione dei due giocatori “schiacciata”: egli ha così ritenuto che la caduta di Adriano fosse ricollegabile all'intervento del portiere avversario, pur essendo quest'ultimo coperto alla vista dell'arbitro proprio dal corpo di Adriano. A ciò si aggiunga che il calciatore dell'Internazionale, una volta a terra, allargando le braccia e rivolgendo lo sguardo in direzione dell'arbitro, faceva implicitamente, ancorché consapevolmente, intendere che la propria caduta fosse attribuibile all'intervento falloso dell'avversario.

Ai fini della quantificazione della sanzione, risulta congrua la squalifica per due giornate di gara comminata dal Giudice sportivo, pari al minimo edittale previsto per questo tipo di condotta dall'art. 14 comma 2bis lett. a CGS, a nulla rilevando la disparità di trattamento sanzionatorio rispetto ad analoghi comportamenti, laddove percepiti e sanzionati direttamente dall'arbitro, lamentata dalla ricorrente, trattandosi all'evidenza di condotte che, seppur analoghe sotto il profilo soggettivo, non possono ricondursi al medesimo regime sanzionatorio e alla *ratio* ivi sottesa.

**Il dispositivo**

La Commissione delibera di respingere il reclamo e di confermare la squalifica per due giornate effettive di gara del calciatore Ribeiro Adriano Leite; dispone l'incameramento della tassa.

Il Presidente: f.to avv. *Stefano Azzali*

“ “ “

---

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 30 aprile 2007.

PUBBLICATO IN MILANO IL 20 APRILE 2007

IL PRESIDENTE  
*Antonio Matarrese*